



COGE.SI. S.C.R.L.
consorzio gestori servizi idrici



CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI SCRL ***Società Consortile***

Regolamento

Disciplina dei servizi, forniture, lavori e opere nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, art. 50, comma 5 e art. 141, comma 4

Obiettivo del documento

Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi a oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Tipo documento	Normativa interna
Riferimenti normativi	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Serie - numero - release	NI-AGE-003.00
Aggiornamento	24/03/2025
Unità operativa di riferimento	Affari generali

Storico delle approvazioni

Edi.	Rev.	Approvazione	Data
1	0	Consiglio di Amministrazione	29/06/2018
2	0	Consiglio di Amministrazione	24/03/2025

Storia delle modifiche apportate al documento

Data modifica	Annotazioni	Autore
24/03/2025	Adeguamenti al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	C. Conti

Sommario

1	FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	4
2	AMBITO.....	4
3	RESPONSABILITÀ	4
4	PRINCIPI GENERALI.....	4
5	PRINCIPI DI CONDOTTA	5
5.1	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.), DIRETTORE DEI LAVORI (D.D.L.), COORDINATORE PER LA SICUREZZA (C.S.E.) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
5.2	MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE; DECISIONE A CONTRARRE; PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI.....	6
5.3	REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONTRAENTI	8
5.4	SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONTRAENTI.....	8
5.4.1	<i>Affidamento diretto.....</i>	8
5.4.2	<i>Procedure negoziate senza bando</i>	9
5.5	LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	13
5.6	ESECUZIONE DEL CONTRATTO.	13
5.6.1	<i>Inizio dell'esecuzione.....</i>	13
5.6.2	<i>Garanzie a corredo dell'offerta e definitive</i>	13
5.6.3	<i>Direzione dei lavori, contabilità e collaudi.....</i>	14
6	RINVII	14
7	SANZIONI.....	14
8	NORME DI RIFERIMENTO	14

1 Finalità del documento

Scopo del presente regolamento ("Regolamento") è disciplinare la gestione degli affidamenti oggetto del medesimo, al fine di:

- (a) perseguire il rispetto delle normative vigenti in materia e la prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 e dei fenomeni corruttivi a mente del P.T.P.C.;
- (b) stabilire modalità di esecuzione delle attività oggetto della presente procedura nel rispetto dei seguenti principi:
 - I. la separazione delle funzioni e l'individuazione dei soggetti responsabili di ogni passaggio;
 - II. ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente, inerente e congrua;
 - III. rispetto delle norme in vigore e della riconosciuta prassi professionale.

2 Ambito

Il presente regolamento disciplina gli affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea.

3 Responsabilità

E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività oggetto del presente regolamento osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'O.d.V. e al R.P.C., in ragione delle rispettive competenze, ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del protocollo medesimo (per es. modifiche normative, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.), in relazione alla capacità preventiva di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o di fenomeni corruttivi.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione (ovvero dell'Amministratore che abbia deleghe in materia) e del Direttore Generale (ove nominato), e/o di chi ne abbia delega, curare la conservazione del protocollo e curare la formazione dei soggetti tenuti ad applicarla.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

4 Principi Generali

Il regolamento è parte integrante del Modello ex d.lgs. 231/01 e delle misure di prevenzione ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Lo svolgimento dell'attività in oggetto deve improntarsi al rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché dei principi e delle misure di prevenzione dei reati e dei fenomeni corruttivi previsti nel M.O.G., nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si applicano i principi indicati agli articoli da 1 a 12 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Tutte le operazioni relative al presente regolamento sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del superiore.

Gli affidamenti devono essere coerenti con l'equilibrio economico e finanziario della Società e rispondere ad effettivi fabbisogni dell'ente.

Per ogni operazione è conservata in archivio un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: a) l'agevole registrazione contabile; b) l'individuazione del percorso decisionale e dei diversi livelli di responsabilità; c) la ricostruzione accurata dell'operazione; d) la riduzione del margine di errore. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

Sono vietate operazioni di approvvigionamento di beni o servizi oggettivamente o soggettivamente fittizie. Sono vietati approvvigionamenti per motivi di favore.

Sono vietate operazioni di approvvigionamento di beni o di servizi con lo scopo di influenzare l'indipendenza dell'operato di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio italiani, dell'UE o di altro Stato.

Sono vietate operazioni di approvvigionamento di beni o di servizi, in relazione ai quali anche solo si sospetti la provenienza delittuosa (es. furto, frode fiscale, violazione di brevetti, marchi, diritto d'autore), la commissione di reati o la violazione di diritti di terzi.

È fatto divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto della Società di richiedere o accettare, ovvero indurre, o costringere, taluno a dare o promettere, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di attività loro assegnate dalla Società, ovvero ancora per il compimento di condotte contrarie ai doveri inerenti alle mansioni loro assegnate.

È fatto altresì divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto della Società di dare o promettere, direttamente o indirettamente, a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o pubblici dipendenti denaro o altra utilità, in relazione al compimento o l'omissione di attività inerenti al loro ufficio, ovvero contrarie al loro ufficio, o comunque allo scopo di influenzarne l'operato.

E' vietato a tutti coloro che operano per conto della Società esercitare condotte fraudolente, minacciose o violente, ovvero dirette ad influenzare indebitamente concorrenti, fornitori o potenziali tali, quali l'offerta o la corresponsione di indebiti compensi, utilità od omaggi, ad amministratori direttori generali, dirigenti, sindaci o liquidatori di società terze, a titolari di altre imprese, ovvero a persone soggette alla loro vigilanza, nell'intento di favorire gli interessi della Società.

Sono vietati affidamenti a cittadini non comunitari privi del titolo alla presenza sul territorio italiano, laddove sia richiesto dalle norme sull'immigrazione.

L'area Affari Generali provvede al caricamento della documentazione prevista sulla piattaforma in uso alla Società per la gestione digitale delle procedure di affidamento, nonché alle pubblicazioni previste dalle disposizioni in materia di trasparenza, nonché alle trasmissioni e le raccolte di atti e documenti verso gli operatori economici ed altri soggetti interessati; supporta il R.U.P. nella predisposizione di atti e documenti e nella gestione della corrispondenza; gestisce il protocollo e cura l'archivio dove è conservata tutta la documentazione degli affidamenti.

Supporta, inoltre, il RUP e l'R.P.C., nel dar seguito alle richieste di accesso agli atti.

L'area Affari Generali, quando dovuto, chiede all'Ufficio Contabilità di provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dei contributi all'ANAC.

Si applica quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

Ai fini del presente regolamento si adottano le medesime definizioni e nozioni del Codice dei contratti pubblici.

5 Principi di condotta

5.1 *Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), Direttore dei lavori (D.d.L.), Coordinatore per la sicurezza (C.S.E.) e Direttore dell'esecuzione*

Se non diversamente deciso, le funzioni del R.U.P. sono svolte dal Direttore Generale ("D.G.") della Società.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione ("C.d.A."), o dell'amministratore che ne abbia delega, e dello stesso D.G., per gli affidamenti rientranti nei suoi poteri, con il primo atto con il quale si dà avvio all'affidamento ("decisione, o determina, a contrarre") assegnare le funzioni del R.U.P. ad uno dei dipendenti, avente i requisiti di legge.

E' facoltà del R.U.P. designare uno o più responsabili di fase.

Quando l'affidamento ha ad oggetto un appalto di lavori, il R.U.P. si avvale, laddove necessario, di un D.d.L. e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, individuati, di norma, tra il personale tecnico della Società che ne abbia i requisiti.

La nomina del D.d.L. è fatta contestualmente alla decisione a contrarre. Essa spetta al Consiglio di Amministrazione ("C.d.A"). La nomina del C.S.E. è fatta dal R.U.P. prima della progettazione.

Il R.U.P. valuta se richiedere l'affidamento degli incarichi di D.d.L. e C.S.E. a professionisti esterni, in ragione della complessità delle opere e delle competenze in possesso del personale della Società, oppure di affidare l'incarico ad un dipendente che ne abbia i requisiti.

Il R.U.P. può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico.

Per gli affidamenti di appalti di servizi e forniture il R.U.P. svolge anche l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che non ricorra l'obbligo di legge della nomina di un soggetto diverso con questo incarico.

E' facoltà del R.U.P. farsi assistere dal personale di Ragioneria per la richiesta di C.I.G. e C.U.P.

E' compito del R.U.P. assicurarsi che la documentazione sia messa a disposizione della Ragioneria in tempo utile per i caricamenti, pubblicazioni e le trasmissioni.

5.2 Modalità di scelta del contraente; decisione a contrarre; principio di rotazione degli affidamenti

Si procede agli affidamenti oggetto del Regolamento mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza bando previste all'art. 50 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Rimane ferma la possibilità del C.d.A. di deliberare il ricorso motivato a diverse procedure disciplinate dal medesimo codice, laddove consentito dal medesimo.

La richiesta di acquisti è presentata al D.G. ove nominato, e/o a chi ne abbia delega, o in assenza di questi, al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, dal responsabile dell'ufficio richiedente, che ne assume la responsabilità, in ordine all'inerenza all'attività svolta e alla necessità.

Prima dell'avvio dei processi di affidamento, il C.d.A. o, nei limiti dei poteri a loro da questo conferiti, il D.G. o un amministratore, assumono la decisione a contrarre.

La decisione a contrarre contiene le ragioni per le quali si intende procedere con l'affidamento, in ragione delle finalità che si intendono perseguire e dei bisogni ai quali si intende sopperire, il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, le modalità di selezione degli operatori economici e l'eventuale criterio di selezione delle offerte.

La decisione a contrarre, inoltre, contiene quanto qui di seguito indicato o previsto dal Codice dei contratti pubblici, per le modalità di affidamento adottate.

Nel caso in cui, con la decisione a contrarre, si proceda anche all'affidamento diretto, essa dovrà contenere l'oggetto, l'importo e l'operatore economico contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da questo posseduti.

Laddove si applichi la procedura negoziata senza bando, la decisione a contrarre contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei

beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Essa è assunta su proposta del R.U.P. Se la funzione del R.U.P. è rivestita dal D.G., la decisione è assunta dal C.d.A.

La decisione a contrarre segue alla valutazione di una richiesta di acquisto proveniente da amministratore della Società, dal D.G. o dal responsabile di un ufficio.

La richiesta contiene l'indicazione precisa dell'oggetto, delle finalità che si intendono perseguire, dei bisogni ai quali si intende sopperire, dell'importo massimo stimato, di possibili requisiti specifici del fornitore o della prestazione. Essa, inoltre, dovrà indicare se e perché sia indispensabile ricorrere a un particolare fornitore (es. titolarità di esclusive).

L'affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea avviene nel rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.

È pertanto vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto all'operatore economico contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Codice gli affidamenti sono suddivisi nelle seguenti fasce di valore economico:

- per servizi, forniture e concorsi pubblici di progettazione:
 - 1) di valore inferiore a Euro 5.000 (cinquemila);
 - 2) di valore non inferiore a Euro 5.000 (cinquemila), fino a 20.000 (ventimila);
 - 3) di valore superiore a Euro 20.000 (ventimila) e inferiore a 40.000 (quarantamila);
 - 4) di valore non inferiore a Euro 40.000 (quarantamila) e inferiore a Euro 80.000 (ottantamila);
 - 5) per gli affidamenti di valore non inferiore a Euro 80.000 (ottantamila), è individuata una diversa fascia ad ogni intervallo di 80.000 (ottantamila) Euro.
- per lavori:
 - 1) di valore inferiore a Euro 5.000 (cinquemila);
 - 2) di valore non inferiore a Euro 5.000 (cinquemila), fino a 20.000 (ventimila);
 - 3) di valore superiore a Euro 20.000 (ventimila) e inferiore a 40.000 (quarantamila)
 - 4) di valore non inferiore a Euro 40.000 (quarantamila) e fino a Euro 150.000 (centocinquantamila);
 - 5) di valore superiore a Euro 150.000 (centocinquantamila) e fino all'importo di Euro 500.000 (cinquecentomila) Euro;
 - 6) di valore superiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro.

I valori sopra indicati sono al netto dell'IVA. Per la valorizzazione si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, l'operatore economico contraente uscente può comunque essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con procedura negoziata senza bando non si applica, comunque, il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila).

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative speciali o in deroga.

5.3 Requisiti degli operatori economici contraenti

Gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine generale previsti agli artt. da 94 a 98 del d.lgs. 36/2023.

Sono richiesti i requisiti di ordine speciale previsti dal Codice dei contratti pubblici (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali), proporzionati ed adeguati all'oggetto del contratto.

In applicazione dell'art. 169, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, fermi restando le altre condotte costituenti grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e 98 del medesimo Codice, in deroga a quanto previsto al comma 3, lett. c) di quest'ultimo articolo, costituisce grave illecito professionale la condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, ancorché questa non abbia causato la risoluzione del contratto o una condanna al risarcimento dei danni.

Il possesso dei requisiti deve essere documentato a norma delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

In caso di affidamento diretto, gli operatori economici contraenti devono essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

I requisiti devono essere verificati prima dell'esecuzione dei contratti, salvo quanto segue.

Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a Euro 40.000 i requisiti di partecipazione e di qualificazione sono attestati dagli operatori economici con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la verifica delle dichiarazioni può essere fatta, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei contratti pubblici, previo sorteggio di un campione pari al 5% estratti al termine di ogni trimestre solare degli affidamenti perfezionati nel trimestre precedente, con arrotondamento all'unità superiore, individuando i soggetti oggetto di verifiche tramite sorteggio.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

5.4 Selezione degli operatori economici contraenti

5.4.1 Affidamento diretto

E' possibile procedere ad affidamento diretto dei contratti nei limiti di valore stabiliti dal Codice dei contratti pubblici (art. 50, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 36/2023), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi istituiti dalla Società.

L'atto di affidamento diretto è adottato dal C.d.A., ovvero dal R.U.P., qualora sia dotato di adeguati poteri di rappresentanza conferitigli. Esso coincide con la decisione a contrarre.

Prima della decisione a contrarre si richiede all'operatore economico un'offerta.

La richiesta di offerta dovrà contenere una chiara indicazione dell'oggetto della prestazione richiesta e di eventuali prestazioni accessorie, le modalità ed i tempi per recapitare l'offerta, l'indicazione ed i recapiti del R.U.P.

Con la richiesta di offerta è altresì richiesto di documentare, a norma del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento, la sussistenza dei requisiti generali di seguito indicati e le esperienze pregresse (se non già note alla Società).

Di norma saranno richieste un numero di offerte come di seguito indicato:

- per servizi, forniture e concorsi pubblici di progettazione:
 - di valore inferiore a Euro 5.000 (cinquemila): 1 offerta;
 - di valore non inferiore a Euro 5.000 (cinquemila), fino a 40.000 (quarantamila): 3 offerte;
 - di valore superiore a Euro 40.000 (quarantamila) e fino a 140.000: 5 offerte;
- per lavori:
 - di valore inferiore a Euro 5.000 (cinquemila): 1 offerta;
 - di valore non inferiore a Euro 5.000 (cinquemila), fino a 20.000 (ventimila): 3 offerte;
 - di valore superiore a Euro 20.000 (ventimila), fino a Euro 150.000 (centocinquantamila): 5 offerte.

5.4.2 Procedure negoziate senza bando

Per valori pari o superiori a quelli per i quali è consentito procedere ad affidamento diretto, si procede mediante procedura negoziata senza bando. In questi casi, gli affidamenti sono preceduti dalla consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, non inferiore a quello previsto dal Codice dei contratti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

L'individuazione degli operatori da invitare è svolta applicando le prescrizioni del Codice dei contratti pubblici (allegato II.1 al d.lgs. 36/2023):

(a) Indagini di mercato

- i. Le indagini di mercato hanno inizio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- ii. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Società.
- iii. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

- iv. A tal fine, nel caso in cui le imprese che hanno manifestato interesse sono superiori rispetto al numero massimo previsto di operatori da invitare, possono essere stilate delle graduatorie in relazione a ciascun requisito speciale di partecipazione richiesto, selezionando le ditte che si collocano ai posti intermedi della graduatoria per ogni criterio, secondo le modalità specificate nell'avviso di indagine di mercato.
- v. Sono conseguentemente invitati alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, nel numero massimo eventualmente indicato e sulla base dei criteri di selezione eventualmente previsti nell'avviso.

(b) Elenchi di operatori economici

- i. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata tra quelli iscritti agli elenchi di operatori economici deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
- ii. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono specificati nella decisione a contrarre.

L'elenco degli operatori economici da invitare alla selezione è deciso dal C.d.A. su proposta del R.U.P.

Le offerte sono valutate, a seconda dei casi e come meglio specificato di seguito da una commissione giudicatrice o dal R.U.P.

L'aggiudicazione è decisa, al termine della selezione, dal C.d.A. o dall'amministratore con delega in materia (ove vi sia), ovvero dal R.U.P., se munito dei poteri delegati e di rappresentanza conferiti dal C.d.A. e purché non abbia valutato le offerte.

5.4.2.1 Invito alla selezione

La lettera di invito a partecipare alla selezione deve contenere i seguenti elementi minimi:

- (a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato oppure un esplicito richiamo alla documentazione tecnico progettuale;
- (b) i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico- professionale per la partecipazione alla selezione;
- (c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- (d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- (e) il criterio di aggiudicazione prescelto tra quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- (f) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento oppure un esplicito rimando in tal senso alla documentazione tecnico progettuale;
- (g) l'eventuale prescrizione di sopralluogo necessario per la partecipazione con relativa motivazione;
- (h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- (i) il nominativo del R.U.P. e degli eventuali responsabili di fase, ove individuati;
- (j) i riferimenti allo schema di contratto e al capitolato tecnico allegati, se predisposti.

All'occorrenza si farà ricorso alla modulistica messa a disposizione da ANAC, opportunamente adeguata.

5.4.2.2 Criteri di aggiudicazione

Nei casi di affidamento mediante procedure negoziate senza bando, i contratti saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Il criterio scelto sarà indicato nella decisione a contrarre.

A mente dell'art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si applicherà unicamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per:

- i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del Codice;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a Euro 140.000 (centoquarantamila);
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a Euro 140.000 (centoquarantamila) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti di appalto integrato;
- i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

5.4.2.3 Offerte anomale ed esclusione automatica

Si applica quanto previsto all'art. 54 del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, l'esclusione automatica si applica agli appalti di lavori e servizi, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, fuori dai casi di affidamento diretto, qualora l'aggiudicazione sia fatta con il criterio del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Con la decisione a contrarre è indicato anche quale dei metodi di individuazione delle offerte anomale previsti dal Codice dei contratti pubblici si applica.

É sempre possibile valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

5.4.2.4 Valutazione delle offerte. Commissione giudicatrice

Si applica quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (artt. 51 e 93 d.lgs. 36/2023), salvo quanto qui previsto.

Per la selezione dell'affidatario, quando si adotti il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata dal R.U.P., da un responsabile di fase, se nominato, o da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della Società scelto allo scopo dal C.d.A.

Quando si proceda con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il C.d.A. nomina una Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura. La Commissione di norma è composta da tre membri; è possibile, con scelta motivata, nominare una Commissione di cinque membri. Il C.d.A. nomina anche i membri supplenti.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della Società, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il R.U.P.

In mancanza di adeguate professionalità¹ in organico, il C.d.A. può scegliere i membri della commissione anche tra dipendenti di società socie di Co.Ge.S.I. o di altra stazione appaltante con la quale si sia stipulata una convenzione di assistenza alla committenza e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Ai fini del principio di rotazione, i dipendenti non possono essere nominati membri di commissione giudicatrice per due procedure consecutive relative a contratti con medesimo oggetto (es. due appalti di lavori sulla rete) o rientranti nella medesima opera (es. forniture di materiale e lavori di esecuzione delle opere per le quali si è proceduto alla fornitura), purché tra le due nomine non sia decorsi almeno due anni.

Si applicano i divieti di nomina indicati all'art. 93, comma 5, d.lgs. 36/2023, per cui non possono essere nominati membri di commissione giudicatrice:

- (a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- (c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

È richiesto ai commissari di rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di tali circostanze.

È consentita la verbalizzazione dei lavori della commissione in forma sintetica, anche in unico verbale di tutte le operazioni compiute, non contestualmente ai lavori, purché in un tempo ragionevole e, comunque, purché sia reso possibile ricostruire in modo chiaro il percorso logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte. Il verbale è sottoscritto dai componenti.

Nella decisione a contrarre sono indicati i criteri motivazionali ai quali la commissione si deve attenere; essi dovranno essere non discriminatori.

5.4.2.5 Proposta di affidamento

L'organo che ha valutato le offerte (commissione o R.U.P., a seconda dei casi) predispone la proposta di affidamento da presentare al C.d.A., il quale provvederà a deliberare sull'affidamento nei termini di legge, esaminata la proposta.

La proposta è accolta, se ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, ed il contratto è aggiudicato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente.

Resta ferma la facoltà del C.d.A. di non procedere all'aggiudicazione sia per autotutela che, in virtù dell'art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Tale ultima evenienza deve essere indicata espressamente nell'invito e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

¹ Si richiama a riguardo il principio giurisprudenziale per il quale non si richiede "una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; ciò anche sul presupposto che all'esperienza nel "settore" primario, cui si riferisce l'oggetto del contratto, si accompagna una analoga esperienza nei settori "secondari", che con quell'oggetto interferiscono o si intersecano; in tale prospettiva la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto, per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanta comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare" (T.A.R. Brescia sentenza n. 624/2023).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto di seguito.

Per la conclusione delle procedure di affidamento, si applicano i termini di legge.

5.5 *La stipulazione dei contratti*

I contratti devono essere stipulati per iscritto e nei termini di legge. Si rinvia a quanto previsto all'art. 18 d.lgs. 36/2023, salvo quanto qui previsto.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 d.lgs. 36/2023, non si applicano (art. 55 d.lgs. 36/2023).

Quando si procede con affidamento diretto, il R.U.P. che abbia i poteri di rappresentanza, oppure, in assenza, il D.G., nei limiti di poteri conferiti, o il presidente in forza di delibera del C.d.A., esaminata l'offerta ricevuta e se conforme alle richieste, legittima e rispondente all'interesse pubblico perseguito, l'accetta e sottoscrive l'ordine.

L'ordine contiene gli elementi identificativi della Società e dell'operatore economico contraente, il C.I.G. (e il C.U.P. quando previsto), il riferimento alla richiesta di offerta e all'offerta, l'accettazione di questa, il vincolo al rispetto del Codice Etico della Società, quando previsto dal Modello o dal P.T.P.C.

Quando si procede con procedura negoziata, il Presidente del C.d.A. dà seguito alla delibera assunta da questo e provvede alla sottoscrizione del contratto e all'invio all'operatore economico affidatario, con invito a restituire l'atto controfirmato.

In alternativa, comunica, all'operatore economico la decisione al C.d.A. e lo invita a inviare comunicazione scritta con la quale, preso atto dell'affidamento, accetta espressamente e senza riserve la documentazione contrattuale già pubblicata tra gli atti della procedura.

5.6 *Esecuzione del contratto.*

5.6.1 Inizio dell'esecuzione

Si applica quanto previsto all'art. 17 d.lgs. 36/2023.

Fermo quanto previsto all'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (e al par. 3, ultimi due capoversi, del presente regolamento), la Società può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della sottoscrizione del contratto, ma dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

5.6.2 Garanzie a corredo dell'offerta e definitive

Si applica quanto previsto all'art. 53 e 117 del d.lgs. 36/2023.

La decisione di richiedere una garanzia a corredo dell'offerta, nei casi per i quali essa è consentita, spetta al soggetto che assume la decisione a contrarre. La richiesta di garanzia è indicata nella decisione a contrarre.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, è possibile

esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva, previa adeguata motivazione, in subordine ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione. Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

5.6.3 Direzione dei lavori, contabilità e collaudi

Si applica quanto previsto all'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici sino all'entrata in vigore di norma sostitutiva di questo.

Per ciascun affidamento possono essere previste forme di contabilità semplificata nei casi consentiti.

La stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal R.U.P. o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per lavori di importo inferiore ad Euro 40.000 (quarantamila) il collaudo / certificato di regolare esecuzione può essere attestato con un visto del Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione sulla fattura a saldo o mediante specifica attestazione sull'atto di approvazione della contabilità finale.

Il collaudo tecnico-amministrativo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 28 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal R.U.P. o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

6 Rinvii

Per quanto qui non previsto si rinvia alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, al Codice Etico e ai protocolli del Modello in quanto compatibili Contabilità, bilancio e archivi.

7 Sanzioni

La violazione delle disposizioni qui contenute è sanzionata in base al sistema disciplinare adottato dalla società ai sensi del D.lgs. 231/2001 e L. 300/1970.

8 Norme di riferimento

D.Lgs. 36/2023, D.lgs. 231/2001, D.P.R. 633/1972, D.P.R. 600/1973, codice civile, principi contabili, M.O.G. organizzativo della società e loro successive modificazioni ed integrazioni.